



Ai Dipartimenti cantonali  
responsabili in materia di circolazione stradale,  
alle organizzazioni e associazioni  
operanti nell'ambito dei trasporti agricoli

**Invio per e-mail**

Ns. rif.: ASTRA-A-403C3401/24  
Berna, 28 maggio 2020

**Istruzioni dell'USTRA concernenti le combinazioni di veicoli con sistema frenante idraulico per veicoli agricoli e forestali**

Signore e signori Consiglieri di stato,  
gentili signore e signori,

L'USTRA ha emanato le istruzioni in allegato, volte a disciplinare i dettagli tecnici relativi all'impiego di rimorchi con sistema frenante idraulico a doppia condotta trainati da trattori con raccordo per freni a una condotta. Le combinazioni di sistemi di frenatura idraulici che non soddisfano le condizioni specificate nelle istruzioni continuano a non essere autorizzate nella circolazione su strade pubbliche. Le istruzioni, applicabili alle combinazioni di veicoli impiegate a scopo agricolo, forestale o industriale, hanno validità immediata limitata al 31 dicembre 2025.

La regolamentazione transitoria, non obbligando all'acquisto di un veicolo trattore appositamente attrezzato, intende contribuire ad accelerare la diffusione dei nuovi freni per rimorchi a doppia condotta, introducendo in tal modo un'alternativa di sicurezza superiore ai freni a inerzia ammessi secondo le disposizioni vigenti per i rimorchi di peso leggero e medio.

Cordiali saluti

**Ufficio federale delle strade**

Jürg Röthlisberger  
Direttore

**Documentazione:**

Le istruzioni e il rapporto sulla consultazione sono disponibili sul sito internet [www.astra.admin.ch](http://www.astra.admin.ch) > Area tecnico-amministrativa > Prescrizioni e collaudi di veicoli > Ulteriori informazioni > H1L-H2L





Berna, 28 maggio 2020

## Istruzioni

# concernenti le combinazioni di veicoli con sistema frenante idraulico per veicoli agricoli e forestali

(visto l'art. 97 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale)

### 1. Campo d'applicazione

Le istruzioni si applicano ai trattori e carri a motore dotati di raccordo per freni idraulici secondo il diritto previgente e ai rimorchi da essi trainati aventi sistemi frenanti idraulici a doppia condotta. I veicoli possono essere stati immatricolati a scopo agricolo e forestale o industriale (art. 161 cpv. 5 e art. 207 cpv. 5 OETV<sup>1</sup>).

Le istruzioni non sono applicabili nell'ambito dei collaudi di veicoli (esami di immatricolazione e successivi; art. 34b cpv. 6 OETV).

### 2. Definizioni

**H1L:** sistema di frenatura idraulico a una condotta di cui all'articolo 163 capoverso 4 OETV<sup>2</sup> consistente in una condotta di comando per veicoli agricoli e forestali che trasmettendo al rimorchio l'energia di azionamento ne attiva direttamente il freno di servizio.

**H2L:** sistema di frenatura idraulico a doppia condotta secondo il regolamento (UE) n. 167/2013<sup>3</sup> e al regolamento delegato (UE) 2015/68<sup>4</sup> consistente in una condotta di comando (come H1L) e una condotta supplementare. Quest'ultima permette di azionare l'impianto frenante del rimorchio in caso di guasto del motore o di azionamento del freno di stazionamento e/o del freno ausiliario del veicolo trattore. Funge al tempo stesso da agganciamento di sicurezza.

<sup>1</sup> Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 163 capoverso 5 OETV nella versione precedente alla modifica [RU 2019 253](#) (entrata in vigore 1° febbraio 2019) e dell'articolo 49 capoverso 3 dell'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE; RS 741.41) abrogata facenti fede per la prima messa in circolazione.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15.10.2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 017 del 23.1.2015, pag. 1.





Numero di riferimento: ASTRA-24-15.2-61/21/2

Accumulatore di pressione:	accumulatore di energia dell'impianto frenante del rimorchio caricato attraverso la condotta di comando e destinato ad attivare il freno in caso di distacco del rimorchio o azionamento del freno di stazionamento (art. 22 cpv. 1 e 2 ONC).
Agganciamento di sicurezza:	dispositivo in grado di attivare una frenata d'emergenza del rimorchio o di mantenere una certa guida qualora si stacchi dal veicolo trattore (art. 70 cpv. 1 ONC).
Commercializzatore:	persona che mette in commercio un prodotto. Per messa in commercio o immissione sul mercato si intende la cessione a titolo oneroso o gratuito di un prodotto. Sono equiparati a questa operazione l'uso proprio di un prodotto a scopo commerciale o professionale, l'utilizzo nell'ambito della fornitura di un servizio nonché la predisposizione e l'offerta di un prodotto.
Dichiarazione di idoneità:	attestazione scritta del fabbricante o del commercializzatore dell'idoneità del rimorchio ad essere collegato a un veicolo trattore con raccordo H1L. La dichiarazione specifica tutte le condizioni da soddisfare affinché le funzioni in modalità H1L non siano limitate rispetto alla modalità H2L.

### **3. Regolamentazione**

È consentito trainare un unico rimorchio con sistema di frenatura H2L se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:


- 3.1. Il veicolo trattore dispone di un raccordo secondo il diritto previgente per il sistema H1L specifico dei veicoli agricoli e forestali.
- 3.2. La velocità massima consentita della combinazione di veicoli non supera i 40 km/h.
- 3.3. La dichiarazione di idoneità si trova a bordo del veicolo e sono soddisfatti i requisiti di garanzia funzionale ivi menzionati.
- 3.4. La somma dei carichi per asse secondo la targhetta del costruttore non supera le 10,00 t.
- 3.5. Azionando il freno di stazionamento del veicolo trattore si inserisce automaticamente il freno del rimorchio, anche a motore spento.
- 3.6. Se il rimorchio dispone di un accumulatore di pressione, in caso di pressione insufficiente deve accendersi una spia visibile dal posto di guida.

### **4. Entrata in vigore e abrogazione**

Le presenti istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.

La validità è limitata al 31 dicembre 2025, data dopo la quale si intendono abrogate.

**Ufficio federale delle strade**

  
Jörg Röthlisberger  
Direttore